



Seminario di diritto tributario internazionale

I principi del diritto tributario UE La Corte di Giustizia

Prof. Avv. Fabrizio
Vismara

13 settembre 2023



Primato e diretta applicabilità

Primato e diretta applicabilità/efficacia diretta (verticale o orizzontale interpretativa) operano congiuntamente. Il contrasto tra norme UE prive di tali caratteri e norme di legge può rilevare sotto il profilo della legittimità costituzionale

Le antinomie

Nel conflitto tra norme UE direttamente applicabili/direttamente efficaci, la norma interna cede mediante il meccanismo della **disapplicazione** (art. 11 Cost.), mentre nel conflitto (insanabile) tra norme dei trattati internazionali in vigore per l'Italia (norme self-executing) e norme di legge interne, si prospetta una questione di **legittimità costituzionale**



Atti UE derivati

Gli atti derivati assumono **pari rango**: (i) **Regolamenti**: interamente obbligatori, direttamente applicabili, portata generale; (ii) **Direttive**: parzialmente vincolanti, non direttamente applicabili, portata non generale (iii) **Decisioni**, vincolanti per i destinatari

Le direttive

Implicazioni per gli stati membri e loro autorità: (i) obbligo di **interpretazione conforme**
(ii) **disapplicazione** norme interne contrastanti, se la direttiva è self-executing (iii)
risarcimento del danno per mancata attuazione

N.B.: le direttive possono rinviare alla normativa degli Stati per specifici ambiti della disciplina (es. art. 201 Direttiva 112 del 2006 – IVA)

I trattati internazionali in ambito UE

1. I trattati **conclusi dall'UE** vincolano anche gli Stati membri (art. 216, comma 2, TFUE)
2. Prevalenza diritto UE sui trattati conclusi dagli **Stati membri con Stati terzi** (351 TFUE)
3. Prevalenza del diritto UE sulle convenzioni concluse **dagli Stati membri tra loro** (leale cooperazione, primato)



Soft law UE

Vi rientrano le Comunicazioni, gli atti atipici non vincolanti, le Linee guida, ecc. Possono assumere rilevanza come **strumento interpretativo** di atti normativi.



I controlimiti

Vanno preservati i **principi fondamentali** dell'ordinamento costituzionale (cfr. C-105/14 e C-42/17, *Taricco I e II*)



Le norme UE in ambito tributario

I regolamenti costituiscono uno strumento di uniformità, mentre le direttive costituiscono uno strumento di armonizzazione (sono uno strumento «ibrido» le direttive dettagliate)



I principi UE

- (i) Principi ricavabili dai Trattati (ii) Principi ricavabili dagli ordinamenti nazionali e ad essi comuni (iii) Principi in materia di diritti fondamentali



Divieto di discriminazioni

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla **nazionalità**.



Non discriminazione

(i) Relazione con le **libertà fondamentali** (ii) trattamento **meno favorevole** rispetto al trattamento nazionale (iii) assenza di **motivi imperativi di interesse generale** che giustifichino la disparità (cfr. C-307/97)



Libera circolazione delle merci

L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il **divieto**, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

Libertà di stabilimento

Le restrizioni alla **libertà di stabilimento** dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, **sono equiparate**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.



Libertà fondamentali: limiti

Situazioni **puramente interne**, **abuso** del diritto e **motivi imperativi** di interesse generale

Il rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) **sull'interpretazione** dei trattati;
- b) sulla **validità e l'interpretazione** degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una **giurisdizione** di uno degli Stati membri, tale giurisdizione **può**, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione **è tenuta** a rivolgersi alla Corte.



Effetti *erga omnes* delle sentenze

Le sentenze rese dalla Corte di giustizia in via interpretativa hanno efficacia *ex tunc* e vincolano il giudice *a quo* e ogni altra giurisdizione nazionale